

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Sommario

ART. 1 - COMPOSIZIONE	2
ART. 2 - COMPETENZE	2
ART. 3 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE	3
ART. 4 - PERIODICITA' DELLE RIUNIONI	3
ART. 5 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	3
ART. 6 - DURATA	4
ART. 7 - CESSAZIONE E REVOCA	4
ART. 8 - COMPENSO	4
ART. 9 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE E SUPPORTO DI SEGRETERIA	4
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	5

ART. 1 - COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ASP Immes e PAT, di seguito denominato O.I.V., è costituito in forma collegiale con tre componenti nominati dal Direttore Generale tra gli iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione previsto dal D.P.R. 9 maggio 2016, ed istituito con D.M. 2.12.2016, previa procedura selettiva pubblica.

Il Presidente è individuato autonomamente nell'ambito dell'O.I.V. e viene nominato nel corso della seduta di insediamento tra i soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell'Elenco di cui al D.M. 2.12.2016.

ART. 2 - COMPETENZE

L'O.I.V. opera in posizione di autonomia, è svincolato da compiti e attribuzione di gestione e risponde esclusivamente al Direttore Generale.

L'O.I.V. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale, formulando un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

In particolare l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, così come modificato dal D.Lgs. n.74/2017:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Con riferimento all'ambito di valutazione della performance organizzativa, l'O.I.V. è preposto alla verifica e valutazione annuale dei risultati di gestione dei Dirigenti di Struttura Complessa e di Struttura Semplice nonché del personale titolare di Posizione Organizzativa di Area e Servizio del

Comparto, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

In presenza di ricorso avverso la valutazione espressa da un responsabile, l'Area Risorse Umane informa l'O.I.V. che pianifica gli incontri con i ricorrenti e i valutatori degli stessi.

L'O.I.V., sentite le parti in causa (che possono altresì farsi rappresentare da persona da loro nominata) ed effettuate le verifiche necessarie, esprime un giudizio sul ricorso in essere.

L'O.I.V. può avvalersi della collaborazione di tutte le Strutture aziendali che riterrà utile interpellare per formulare i giudizi di competenza. Può presentare proposte finalizzate a migliorare il sistema di rilevazione degli elementi propedeutici alla formulazione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 1 c. 8-bis della L.190/2012 attesta gli obblighi di pubblicazione e verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. L'O.I.V. può avvalersi della collaborazione del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

ART. 3 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Come previsto dall'art. 4-ter del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n.74/2017, l'O.I.V., nell'esercizio delle funzioni, ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

ART. 4 - PERIODICITA' DELLE RIUNIONI

L'O.I.V. si riunisce di norma una volta al mese e comunque secondo esigenze derivanti dalla complessità degli argomenti da trattare o dall'urgenza delle decisioni da assumere.

Di ogni riunione è redatto un verbale approvato e sottoscritto da tutti i Componenti prima dell'apertura della seduta successiva.

Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei Componenti.

Le decisioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Componente deve comunicare tempestivamente periodi di assenza prolungati.

Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche, ma tale organismo può effettuare l'audizione di dipendenti, qualora sia ritenuto utile per lo svolgimento della propria attività.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Le riunioni dell'O.I.V. vengono convocate dal Presidente con almeno 10 gg. di preavviso, fatti salvi i casi di urgenza. La partecipazione agli incontri avviene normalmente in presenza, ma, previa autorizzazione del presidente, l'O.I.V. si ritiene regolarmente costituito anche attraverso la partecipazione in modalità remota con l'ausilio di strumenti audio/video.

In caso di necessità è prevista la possibilità di condivisione della documentazione attraverso l'ausilio della posta elettronica.

L'O.I.V. trasmette i verbali delle riunioni al Direttore Generale che, in base alle risultanze, assume gli atti di competenza.

ART. 6 - DURATA

Come previsto dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 e dal D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, la durata dell'incarico di componente dell'O.I.V. è di tre anni, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

ART. 7 - CESSAZIONE E REVOCA

Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell'O.I.V., può deciderne lo scioglimento anticipato, motivandolo adeguatamente.

La nomina di un componente dell'O.I.V. può essere revocata, con provvedimento motivato del Direttore Generale, per gravi e comprovate inadempienze, per comportamenti lesivi dell'Ente, per sopravvenuta incompatibilità.

Sono dichiarati automaticamente decaduti i componenti dell'O.I.V. che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive.

ART. 8 - COMPENSO

A ciascuno dei componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso a seduta pari a euro 360 per un'indennità annua complessiva massima pari a euro 7.200.

Le spese inerenti eventuali corsi di formazione finalizzati al conseguimento dei crediti formativi necessari al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. possono essere anticipati dall'ente ed eventualmente recuperati sui compensi previsti.

Al Presidente dell'O.I.V. spetta, altresì una maggiorazione pari al 20% dell'indennità lorda prevista per gli altri componenti.

L'indennità sarà erogata in rate trimestrali posticipate.

ART. 9 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE E SUPPORTO DI SEGRETERIA

Presso l'O.I.V. è costituita una Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Le funzioni della Struttura Tecnica Permanente si esplicano in attività di collaborazione con l'O.I.V., mediante lo studio e l'approfondimento di tematiche di interesse, il monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo. Coadiuvata l'O.I.V. nello svolgimento delle sue attività ed in particolare:

- presidia l'integrità del sistema fornendo all'O.I.V. dati, informazioni, analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi;
- effettua il monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;

- svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione interagendo con le diverse unità organizzative;

La struttura tecnica permanente è composta da:

- per le tematiche inerenti la Valutazione della Performance e il raccordo con la Direzione Strategica: avv. Marika Miglioranza;
- per le tematiche inerenti il controllo di gestione: dott. Marco Milesi;
- per le tematiche inerenti Risorse Umane e raccordo organizzativo: dott.ssa Roberta Cucinotta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento integra i regolamenti e gli atti di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti con esso in contrasto, deve intendersi abrogata.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi ed i regolamenti vigenti.